



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9 DEL 22 Marzo 2024

**Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI DIFFERIMENTO DATA DI APPROVAZIONE
DEL CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno Ventidue (22) del mese di Marzo, in Atri, Via Mattucci, sn, presso la sede del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino” (di seguito “Consorzio”), il Commissario, Dott. Alessandro Bevilacqua, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023 e successive proroghe, assistito dal Geom. Amedeo Cacciatore impiegato dell'Ente;

PREMESSO

- che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell'ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell'art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);
- che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di: “omissis ... realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei materiali (art. 3, co.1) ... omissis ... realizzazione di studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti (art. 3, co. 1, lett. c) ... omissis”;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023 notificato al Consorzio in data 20 Febbraio 2023, di nomina del Dott. Bevilacqua Alessandro quale Commissario del Consorzio, al quale, venivano attribuiti i seguenti compiti:
 - a. gestione ordinaria del consorzio in relazione alle attività già pianificate;
 - b. ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del consorzio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 co. 4 lett. a, b, c, d, e - L.R. 36/2013;
 - c. scioglimento del consorzio per garantire la piena operatività di AGIR;
 - d. di provvedere agli adempimenti in capo al Consorzio di cui alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L. R. n. 36/2013;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 23 giugno 2023, con il quale è stato prorogato l'incarico commissariale conferito al Dott. Bevilacqua Alessandro fino al 31 dicembre 2023, con la finalità di portare a compimento tutte le attività a lui demandate;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 27 dicembre 2023, con il quale è stato prorogato l'incarico commissariale conferito al Dott. Bevilacqua Alessandro fino al 31 dicembre 2024, con la finalità di portare a compimento tutte le attività a lui demandate;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 51 comma 2 dello Statuto Consortile è necessario provvedere alla presentazione del Conto Consuntivo con tutti gli allegati alla Assemblea Consortile entro il



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

30 maggio dell'anno successivo di riferimento;

- che l'ente, ai sensi di legge, è stato posto in liquidazione (determina del Comm. Straord. n. 23 del 5.10.23) e sta provvedendo, tenuto altresì conto di tale fase straordinaria, alla definitiva ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del consorzio, così come disposto dall'art. 17 co. 4 lett. a, b, c, d, e - L.R. 36/2013;
- che l'ente è in attesa di conoscere l'esito del giudizio di appello pendente presso la Corte di appello dell'Aquila, instauratosi nei confronti del Comune di Atri e che l'alea di tale contenzioso, condiziona di fatto la valutazione delle prospettive della fase liquidatoria in relazione delle soluzioni transattive avviate con taluni fornitori;
- che la bozza del Conto Consuntivo anno 2023 è in fase di elaborazione;
- che non emergono pertanto e allo stato, tutti gli elementi utili per la definitiva redazione del conto consuntivo 2023;
- che il C.C. all'art. 2364 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio un termine più lungo di 180 giorni.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tenuto conto che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione del Conto Consuntivo.

VISTA

la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del Conto Consuntivo annualità 2023, sentito il Collegio sindacale;

CONSIDERATO

che si rende opportuno avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni (180), concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per l'approvazione del Conto Consuntivo 2023.

VISTE/E

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge 36/2013 istitutiva dell'AGIR;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 804 del 05.12.2016;
- il DPGR n. 10/2023;



CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- il DPGR n. 43/2023;
- il DPGR n. 97/2023;
- il vigente Statuto Consortile;

PRESO ATTO

- parere di regolarità tecnica: favorevole dal Direttore tecnico: Ing. Alessandro Italiani

DELIBERA

di prorogare l'approvazione del conto consuntivo entro il predetto maggior termine.

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Verbalizzante

Geom. Amedeo Cacciatore



Il Commissario Straordinario

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

-----<-----

Parere di regolarità tecnica: favorevole Ing. Alessandro Italiani



Il presente Atto **“Delibera del Commissario Straordinario n° 9 del 22.03.2024”** ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio online per quindici giorni a far data dal **“29.04.2024”**